

390197

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

12 GIU. 1961

6319

12 GIU. 1961

OGGETTO: MOROSITA'. =

Al Sig.

ZURLO GiovanniVia Roma Pubblica. lotto 8°, pl. 8, int. 3/ABRINDISI

Dall'esame dei registri contabili dei versamenti effettuati entro il 30 Maggio 1961 abbiamo rilevato che Lei, salvo errori, è arretrato con il pagamento dei canoni di fitto.

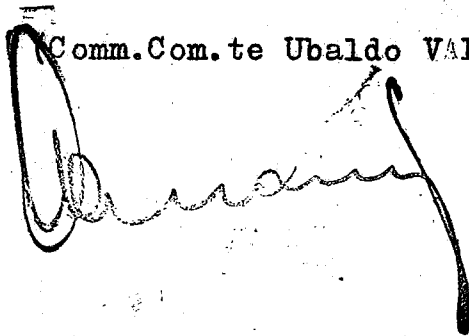
Il suo debito, infatti, ammonta al 10 <u>giugno</u> a £.	<u>31.558</u>
oltre indennità di mora 7% su detto importo per	£. <u>1.99</u>
per un totale complessivo di	£ <u>33.547</u>

La invitiamo, pertanto, a voler provvedere al versamento di tale importo al più presto e, comunque, non oltre il decimo giorno dalla data della presente.

Non ottemperando a quanto innanzi si adirà le vie legali per il rilascio dell'appartamento e per il recupero della somma dovuta. =

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)




472



Ar

ALL'ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI (E.A.C.P.)

BRINDISI

IO QUÌ SOTTOSCRITTO ZURLO GIOVANNI, FU. GIACOMO, ARTI-
 GIANO RESIDENTE IN BRINDISI SIN DAL 1948, DAL GIOR-
 NO 3 DICEMBRE DEL CORRENTE MESE, SONO STATO COSTRET-
 TO, IN SEGUITO A UNA SENTENZA DI SFATTO DEL PRETORE
 DI BRINDISI, A LASCIARE LA MIA VECCHIA ABITAZIONE
 SITA, IN VIA APPIA, 29 NON PER MOROSITÀ, MA PER ALTRE
 CAUSE CHE NON É QUÌ IL CASO DI CHIARIRE.
 NON AVENDO POTUTO TROVARE IN ALTRA ABITAZIONE ADEQUA-
 TA ALLE MIE MODESTE POSSIBILITÀ ECONOMICHE PER LE ESA-
 GERATE RICHIESTE DEI PROPRIETARI.
 ED ESSENDO GIÀ COSTRETTO A PAGARE L. 12.000 MENSILI
 PER IL FITTO DI UNA BOTTEGA SITA IN VIA FOGGIA N.8
 DOVE ESERCITO IL MIO MESTIERE DI TAPPEZZIERE, HO DO-
 VUTO AMMASSARE IL MOBILIO IN UNO SCANTINATO E SISTE-
 Marmi CON TUTTA LA MIA FAMIGLIA, COMPOSTA DI SETTE
 PERSONE, SOPRA UN TAVOLO DELLA MIA BOTTEGA, PRIVO,
 NATURALMENTE, OLTRE CHE DI CUCINA, DEI PIÙ, ELEMENTA-
 RI SERVIZI IGIENICI. ESSENDO IL CASO VERAMENTE
 DISPERATO, FACCIO APPELLO A COTESTO ENTE AFFINCHÉ
 PROVVEDE URGENTEMENTE A PORRE FINE A QUESTA INSOSTE-
 NIBILE SITUAZIONE CONCEDENDOMI, SIA PURE IN VIA PROV-
 VISORIA, QUALCUNA DELLE ABITAZIONI REVASI VACANTE PER

3383



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO D'IGIENE

Da sopralluogo sanitario eseguito da questo Ufficio, è stato accertato che il Sig. ZURLO Giovanni, abitante in Via Foggia n°8, unitamente alla sua famiglia composta da sette persone, occupa un sopralzo in tavolaccio nella stanza adibita a laboratorio di tappezzeria, esercitata dallo stesso, che presenta le seguenti deficienze igieniche:

- 1°)- Forte umidità estesa per tutta la stanza, specie al soffitto ed alle pareti superiori;
- 2°)- Mancanza di luce d'aria;
- 3°)- Ambiente superaffollato;
- 4°)- Convivenza in promiscuità;
- 5°)- Il gabinetto è ubicato in un angolo è di fortuna e così dicasi per la cucinetta;
- 6°)- Inigienicità molto evidente per la poca luce e d'aria dell'ambiente in considerazione del mestiere polveroso.-

Ai fini igienico-sanitari, detta abitazione è da considerarsi antigienica.-

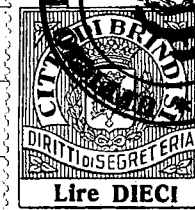
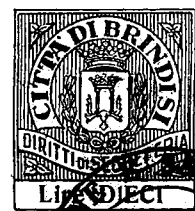
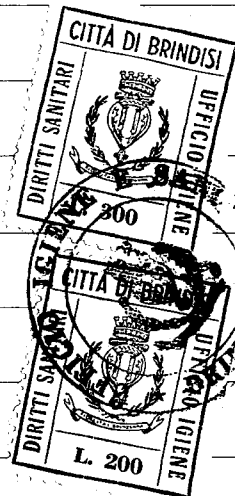
Si rilascia richiesta dell'interessato per gli usi cui compete.-

Brindisi, li 10 dicembre 1960



L'Ufficiale Sanitario

(Dr. Angelo De Masi)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunzianti e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente.....

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. ZURLO GIOVANNI

convenzioni che (4) hanno avuto.....

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2/A del 8/2 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 10.544 mensili anticipate 126528

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. +

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I..... DENUNZIANTE..... (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo - G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1963 19

vol. foglio..... registro Atti privati, ed esatte lire milletrecentadue

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo.

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

SigZURLO GIOVANNI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 6

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/A del 8/2 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 9834 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3169.

BRINDISI

A add.



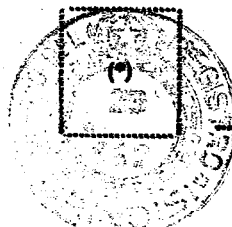
DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO 1962 19 al N. 2880

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Duemilacentocinquanta

IL CASSIERE



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

L'ABBANDONO VOLONTARIO DI QUALCHE ALTRO ASSEGNATA-
RIO. 18/11/60

CON OSSERVANZA

BRINDISI, LI 9.12.1960

ZURLO GIOVANNI FU GIACOMO
VIA BOGGIA, 8
ZURLO GIOVANNI
TAPPEZZIERE
BRINDISI

Zurlo Giovanni

ZURLO GIOVANNI
TAPPEZZIERE
BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----0-----

Prot. n° 3935

Brindisi, li 6 FEB. 1961

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Assegnazione di
alloggi in locazione sem
plice.-

Al Sig.

Via

Lurlo Giovanni
Joggia n° 8
BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato con-
cesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo
Istituto, sito al Rione Paradiso, lotto 8/4 scala A interno 2.

Detto alloggio è composto di vani utili 3, oltre gli acces-
sori, equivalenti a vani legali 5.50.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allega-
to bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 45.116
come appresso dovute:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10/2/61 al 10/3/61
£. 1.788 vano x vani 5.50 £. 9.834
- b) - Canone consumo acqua normale....." 500
- c) - Contributo nelle spese di illuminazio-
ne alle scale....." 150
- d) - I.G.E. 3% su a)....." 295

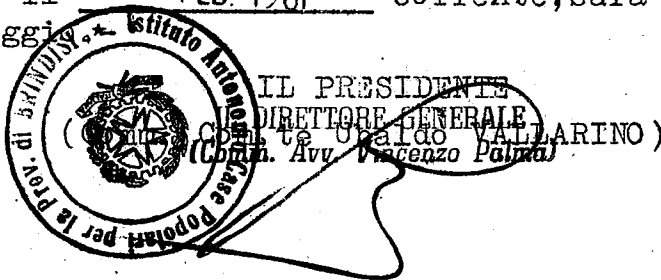
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...£. 10.779

- e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)... 32.337
- f) - Deposito spese contrattuali....." 2.000

T O T A L E....." 45.116

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con-
segna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 11 FEB. 1961 corrente, sarà dichia-
rata rinunciataria dell'alloggio.



PA/MI/Dc.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ assegnatario
dell'appartamento sito in _____ Via _____
_____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di
avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto
stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Euro Giovanni



IL SINDACO

che la famiglia d'A.....

è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni

1207

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi,

L'IMPIEGATO

Il Commissario Straordinario

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

IL SINDACO

